



Unione europea



Notizie dal web n. 31/2023

8 settembre 2023

Nel decreto legge Caivano spunta il rilancio del piano asili nido, con l'obiettivo di recuperare gli investimenti che erano stati bocciati dalla Commissione Ue. In pratica, il provvedimento attua l'intenzione del Governo di destinare a un nuovo bando altri 900 milioni già ipotizzati nella rimodulazione del Pnrr, togliendoli da altre misure, a cui si aggiungono le economie da ulteriori minori stanziamenti del passato che non sono stati pienamente impiegati. In gioco ci sono fino a 90mila posti, tanti quanti quelli stoppati dai tecnici di Bruxelles nei vecchi bandi in cui l'Italia aveva indicato come aggiuntive anche strutture già esistenti ma soggette a manutenzione straordinaria oltre ai centri polifunzionali per i servizi alle famiglie che non sempre offrono in via esclusiva i nidi tra i bambini tra 0 e 2 anni. In questo modo, quindi, il Governo rilancia una delle misure più popolari del Recovery italiano e punta a confermare il target originario di quasi 265mila nuovi posti. È da vedere, però, se i fondi a disposizione saranno sufficienti, dal momento che ipotizzando un costo annuo di 30mila euro pro capite, i posti aggiuntivi finanziabili per questa via si fermerebbero intorno a quota 30mila. Allo stesso scopo, tuttavia, il decreto prevede di destinare anche «eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei», da convogliare sempre all'obiettivo esplicito del «raggiungimento del target». Il nuovo piano asili nido sarà realizzato attraverso uno o più decreti del ministro dell'Istruzione e del merito, sulla base della geografia del rapporto tra popolazione 0-2 anni e posti già disponibili. Sempre in materia di Pnrr, ieri alla Camera hanno trovato nuovi dettagli i prossimi passi di esami e finanziamenti comunitari. Sulla terza rata da 18,5 miliardi di euro, relativa ai 54 obiettivi del secondo semestre 2022, è attesa per l'11 settembre la riunione del Comitato economico e finanziario, l'organismo tecnico chiamato a dare l'ultimo bollino dopo il via libera politico già arrivato dalla Commissione. Da quel momento scatteranno gli ultimi passaggi procedurali che porteranno all'erogazione dei fondi «all'inizio del mese di ottobre», come ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al Question Time in Aula a Montecitorio al posto del collega Raffaele Fitto. Sulla quarta rata, invece, il Consiglio deve approvare la proposta di decisione esecutiva che prende atto della modifica di 11 obiettivi su 28 collegati al primo semestre del 2023. La riunione è in agenda per il 19 settembre. Già dal 20, dunque, ha chiarito Ciriani, «sarà possibile presentare la richiesta di pagamento» da 16,5 miliardi. Da NT+.



In questo numero

1 Rilancio del piano asili nido nel dl Caivano

2 Procedure semplificate per gli appalti sotto i 40mila euro

3 Dal 16 settembre entra in vigore il regolamento sulle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti

4 CdS sui requisiti dei manufatti leggeri

5 50mln di euro per strade, ponti e viadotti dei piccoli comuni

5





Procedure semplificate per gli appalti sotto i 40mila euro

Il nuovo Codice dei contratti (Dlgs 36/2023) con l'art. 52 prevede importanti semplificazioni per i cc.dd micro affidamenti. Più nel dettaglio, la previsione – come si legge nella relazione tecnica che accompagna l'impianto normativo –, «prevede una modalità di semplificazione per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro». Gli estensori, quindi, chiariscono immediatamente che le modalità semplificate in parola riguardano i soli affidamenti diretti – sia che questo avvenga senza alcun "confronto" (c.d. affidamento diretto "puro"), sia che avvenga con le modalità dell'interpello di più operatori (senza che ciò generi un'autentica procedura di gara).

La semplificazione – simile a quella già prevista nelle linee guida Anac n. 4 ma solo entro l'importo dei 20mila euro –, risponde alla esigenza di eliminare le «difficoltà» relative ad una verifica «sistematica» sul possesso dei requisiti, appunto, in caso di affidamenti per importi contenuti. Il codice, quindi, con la disposizione citata affranca il Rup dall'obbligo di una previa (prima dell'affidamento) e chirurgica verifica sul possesso dei requisiti generali (ed eventualmente, se richiesti, speciali) dell'operatore economico a cui viene richiesta la presentazione/produzione di una «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» che attesti la «sussistenza dei requisiti» generali e speciali (questi eventualmente richiesti dalla stazione appaltante).

La dichiarazione "innesta" un controllo successivo a campione (tramite sorteggio piuttosto che in modo sistematico per i vari affidatari). In modo singolare il primo comma dell'art. 52 prevede che le modalità del sorteggio vengano individuare «con modalità predeterminate ogni anno». Normalmente i controlli in parola vengono disciplinati dallo specifico regolamento adottato dalla stazione appaltante che, si ritiene, possa essere comunque applicato. Modalità semplificate, quindi, che sono espressione del principio di fiducia, verso gli operatori economici ma che risultano presidiate da specifica "sanzione" in caso – post verifica –, risultassero attestazioni false. In questo senso il comma 2 della disposizione già citata prevede che in caso di certificato mancato possesso dei requisiti il Rup dovrà procedere «obbligatoriamente alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale cauzione definitiva, alla comunicazione all'Anac e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento» del sottosoglia «indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento» in parola. Da NT+.



Dal 16 settembre entra in vigore il regolamento sulle procedure semplificate per recupero rifiuti

Entra in vigore sabato 16 settembre il nuovo regolamento sulle procedure semplificate per autorizzare l'operazione di recupero di rifiuti individuata come «preparazione per il riutilizzo». È il Dm 10 luglio 2023, n. 119 («Gazzetta Ufficiale» del 1° settembre 2023, n. 204). L'articolo 183, comma 1, lettera q), Dlgs 152/2006 definisce tale operazione come «controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento». Va posta in essere sui rifiuti e non va confusa con il riutilizzo che, invece, riguarda «prodotti o componenti che non sono rifiuti» e che sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (articolo 183, lettera r). Il riutilizzo segue alla preparazione. Il Dm 119/2023 offre una possibilità ulteriore rispetto alle procedure di autorizzazione ordinaria, si radica nell'articolo 214-ter, Dlgs 152/2006 e ricalca le semplificazioni per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi (Dm 5 febbraio 1998).

Dal 16 settembre la procedura semplificata si sostanzia in una comunicazione di inizio attività (allegato 2) presentata alla Provincia (insieme alla relazione prevista dall'articolo 4, comma 4) e rinnovata ogni cinque anni. L'attività è avviata decorsi 90 giorni da tale presentazione, entro i quali la Provincia effettua la sua verifica. Per i Raee, l'avvio è subordinato alla visita preventiva della Provincia, effettuata entro 60 giorni. La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni stabilite dagli allegati VII e VIII, Dlgs 49/2014. L'esito negativo della visita comporta il divieto di inizio delle attività salvo conformarsi alle prescrizioni entro 30 giorni. L'impresa è iscritta in un registro provinciale. I centri che al 16 settembre 2023 sono già autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo continuano a operare sulla base delle autorizzazioni in essere.

Il prodotto preparato per il riutilizzo è munito di etichetta recante l'indicazione «Prodotto preparato per il riutilizzo». L'etichetta del prodotto ottenuto dalla preparazione dei Raee è riammesso in consumo con l'indicazione «Prraee». Il regolamento stabilisce i requisiti soggettivi, le dotazioni tecniche e strutturali richieste per i Centri, i rifiuti impiegabili e le loro quantità massime. Introduce il modello di comunicazione di inizio attività. I centri di preparazione per il riutilizzo devono essere conformi a quanto previsto in allegato 1 e ricevono dai conferitori di cui all'articolo 2, lettera c), tra i quali, oltre al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, figura anche «il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche». I centri tengono uno schedario dove annotare i dati in tre sezioni: conferimento, gestione, cessione. Va conservato per cinque anni. La messa in riserva dei rifiuti ricevuti non deve superare un anno ed è agevolabile solo se effettuata presso il centro e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'allegato 1. Il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) «è consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita». Da *NT+*.

CdS sui requisiti dei manufatti leggeri

Il gazebo senza permessi è un abuso edilizio? Non sempre. È la risposta data dal Consiglio di Stato con la sentenza 8049/2023.

I giudici hanno risolto il caso di una struttura realizzata senza permesso di costruire, ribadendo quali caratteristiche deve avere un manufatto per essere considerato “leggero” e beneficiare del regime di edilizia libera.

Gazebo o abuso edilizio, il fatto

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di demolizione, emesso dal Comune, di una struttura di legno tipo gazebo, realizzata senza permesso di costruire.

La struttura presenta, sul lato est, una chiusura con porte scorrevoli in vetro e alluminio, mentre sul lato ovest poggia sulla parete perimetrale del fabbricato principale, che è un locale commerciale.

Il manufatto ha una pianta rettangolare e una superficie di circa 80 metri quadri.

Per il proprietario, l’opera, una struttura in legno amovibile, che ha solo la funzione di ombreggiatura, non rientra tra quelle soggette a permesso di costruire. A suo avviso, necessitano del rilascio del permesso di costruire solo gli interventi che implicano una trasformazione urbanistica ed edilizia, come i lavori di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Al contrario, sempre secondo il proprietario, per il gazebo sarebbe sufficiente la Cila o al massimo la Scia.

I giudici, con la **sentenza 8049/2023**, hanno respinto il ricorso del proprietario.

Il CdS ha ricordato che, secondo la giurisprudenza prevalente, il gazebo è “una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili”.

Il gazebo, in sostanza, può rientrare tra i manufatti leggeri che beneficiano del regime di edilizia libera solo se non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile.

La spiegazione del CdS è allineata al glossario unico delle opere di edilizia libera (**DM 2 marzo 2018**), in base al quale il gazebo non deve essere infisso al suolo stabilmente e deve essere destinato a soddisfare esigenze temporanee.

Per le caratteristiche della struttura realizzata, che è chiusa su due lati in modo stabile, i giudici hanno escluso che possa ricadere nel regime di edilizia libera e hanno quindi confermato l’ordine di demolizione. Da *Edilportale*.

50mln di euro per strade, ponti e viadotti dei piccoli comuni

50 milioni di euro per la sicurezza di strade, ponti e viadotti dei piccoli Comuni. Lo prevede il Decreto "Asset e Investimenti" (DL 104/2023), che oggi inizia il percorso per la conversione in legge dalle Commissioni Ambiente e Industria del Senato.

50 milioni per progettazione e lavori di messa in sicurezza e manutenzione

Il decreto istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo da 50 milioni di euro, di cui 18 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024 e 12 milioni per il 2025.

I beneficiari del Fondo sono i Comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti.

Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Nel 2023, le risorse saranno assegnate in via prioritaria ai Comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Sono considerate ammissibili anche le **spese di progettazione**, ove previste.

Sicurezza strade ponti e viadotti, i prossimi step

Entro il 15 ottobre, il Mit deve fissare i requisiti per accedere al Fondo e l'importo massimo del contributo.

Il Governo, durante la conferenza stampa che, agli inizi di agosto, ha fatto seguito al Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al Decreto "Asset e Investimenti", ha annunciato che il costo degli interventi ammessi al contributo non potrà superare i 150mila euro.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Mit, i Comuni entro il 31 ottobre presenteranno le richieste ed entro il 15 novembre sarà stilata la graduatoria.

Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, i Comuni devono stipulare i contratti per la realizzazione dei lavori, ed eventualmente della progettazione, che devono concludersi nei successivi 120 giorni. Da *Edilportale*.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:


0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici